

Cass. Civ., Sez. II, 15/10/2004, n. 20319 – Rel. Cons. Dott. E. Bucciante

IN FATTO

Con atto notificato il 25 giugno 1991 B. M. citò davanti al Tribunale di Roma suo marito V. B. - nei cui confronti aveva in precedenza promosso una causa di separazione personale, all'epoca ancora in corso - chiedendo: che si provvedesse alla divisione del patrimonio comune, costituito da tre appartamenti e da un locale; che si accertasse la sua qualità di proprietaria esclusiva degli oggetti contenuti nell'alloggio di Roma; che si condannasse il convenuto al rimborso di metà delle spese da lei sostenute per la conservazione, manutenzione e gestione dei beni comuni.

V. B. si costituì in giudizio dopo che era stata espletata una consulenza tecnica di ufficio, della quale criticò il contenuto, non opponendosi comunque alla domanda di divisione. Esaurita l'istruzione della causa, mediante l'assunzione di una prova testimoniale, con sentenza del 14 maggio 1997 il Tribunale attribuì a B. M. gli appartamenti di Roma (che le era stato assegnato, come casa familiare, in sede di separazione personale) e di Ostia Lido, a V. B. quello di Morlupo e il locale, 25750/2001/3 oltre a un conguaglio di lire 106.371.000, ridotto a lire 85.128.000, con gli interessi dalla data della decisione, in seguito alla deduzione di lire 21.243.000, corrispondenti alla metà delle spese sostenute per i beni comuni dall'attrice; dichiarò costei proprietaria esclusiva dei mobili contenuti nell'abitazione di Roma, tranne che delle sculture in bronzo.

Impugnata in via principale da V. B. e incidentalmente da B. M., la decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di Roma, che con sentenza del 19 luglio 2000, rigettando il primo gravame e accogliendo parzialmente il secondo, ha condannato V. B. a pagare a B. M. gli interessi sulla somma di lire 21.243.000, per il periodo compreso tra la data della domanda e quella della pronuncia di primo grado. V. B. ha proposto ricorso per Cassazione, in base a tre motivi. B. M. si è costituita con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ognuno dei motivi adottati a sostegno del ricorso V. B. denuncia "violazione e falsa applicazione delle norme di diritto - errata interpretazione degli elementi di fatto e di diritto - omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti decisivi della controversia", lamentando, rispettivamente, che la Corte di appello:

- ha fatto proprie, come già il Tribunale, le incongrue valutazioni dei beni immobili compiute dal consulente tecnico di ufficio, il quale aveva sovrastimato quelli poi attribuiti al convenuto e al contrario sottostimato quelli poi attribuiti all'attrice, in

particolare sottraendo ingiustificatamente il 30% dal valore dell'appartamento di Roma, per il fatto che in sede di separazione esso era stato assegnato alla moglie;

- ha riconosciuto a B. M. la qualità di unica proprietaria dei beni mobili, in base a motivi estranei all'oggetto del giudizio, quali le ragioni della separazione;

- ha dato luogo a un illegittimo squilibrio tra i rispettivi crediti delle parti, facendo decorrere i relativi interessi da date diverse. La resistente ha contestato l'ammissibilità di queste censure, osservando che difettano della indicazione delle norme di diritto su cui si fondano e attengono a domande nuove, proposte per la prima volta in appello.

L'eccezione va disattesa.

Le doglianze formulate nel ricorso riguardano principalmente la motivazione della sentenza impugnata. Nella parte, poi, in cui sollevano anche questioni di diritto, sono basate su deduzioni dalle quali sono senz'altro desumibili le norme asseritamente violate o falsamente applicate dal giudice a quo: il che è sufficiente ai fini dell'osservanza di quanto dispone l'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (v., per tutte, Cass. 19 febbraio 2003 n. 2469, 18 marzo 2003 n. 3997, 17 luglio 2003 n. 11202, 27 agosto 2003 n. 12549). Nè i motivi di ricorso concernono domande che V. B. avesse proposto soltanto in secondo grado, nonostante la preclusione stabilita dall'art. 345 cod. proc. civ.: si trattava invece di semplici difese, in quanto si risolvevano in contestazioni, peraltro già avanzate nel pregresso giudizio, relative alle modalità di attuazione della divisione.

Sebbene quindi ammissibile, il ricorso è però infondato. Il primo motivo riguarda innanzitutto la risposta, ritenuta dal ricorrente inadeguata, data dal giudice di secondo grado ai rilievi che l'appellante principale aveva mosso in ordine alla stima dei quattro immobili comuni.

Il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, all'"iter estimativo" già seguito dal Tribunale, in conformità con le risultanze della consulenza tecnica di ufficio, è da reputare sufficiente a giustificare il mancato accoglimento delle contestazioni che erano state sollevate da V. B.: queste non erano affatto "precise e dettagliate", come il ricorrente sostiene, ma invece vaghe e generiche, poiché in sostanza si esaurivano nell'affermazione che i beni di Roma e Ostia Lido e quelli di Morlupo erano stati, rispettivamente, sottovalutati e sopravvalutati, a causa di (imprecise) "generose riduzioni operate dal CTU" per i primi, con il risultato che le stime apparivano "errate anche solo sulla base di comuni dati di esperienza e persino di una generica e/o superficiale osservazione di qualsiasi pubblicazione, tra le tante in commercio, che riportano i valori correnti di mercato degli immobili in Roma e provincia". Con il motivo di ricorso in esame V. B. nega inoltre, in particolare, la legittimità della decurtazione

di valore dell'appartamento di Roma, che è stata operata in sede di merito per il fatto che l'alloggio era stato assegnato a B. M. con la sentenza di separazione personale dei coniugi.

Secondo il ricorrente di tale assegnazione non si sarebbe dovuto tenere conto, in primo luogo perché il provvedimento, adottato in assenza di figli nati dal matrimonio e in favore del coniuge in realtà economicamente più forte, "risulta del tutto ingiustificato e illegittimo". Si tratta però di argomentazioni che non possono avere ingresso in questo giudizio, poiché avrebbero potuto e dovuto essere fatte valere nella causa di separazione o in un eventuale successivo procedimento di revisione delle relative condizioni, che l'interessato non ha promosso.

Sostiene altresì V. B. che comunque si tratta di "un diritto di godimento che non costituisce diritto patrimoniale, bensì esclusivamente un diritto familiare a carattere non patrimoniale", il quale "incontra il suo naturale limite e cessazione di efficacia ... al momento della divisione dei beni stessi, per effetto della quale nella quota di proprietà del coniuge assegnatario confluisce e si annulla il relativo diritto di godimento esclusivo". L'assunto non è condivisibile. L'assegnazione della casa familiare a uno dei coniugi, al quale l'immobile non appartiene in via esclusiva, instaura un vincolo (opponibile anche ai terzi comunque per nove anni e senza limite di tempo in caso di trascrizione: cfr., tra le altre, Cass. 2 aprile 2003 n. 5067) che oggettivamente comporta una decurtazione del valore della proprietà, totalitaria o parziaria, di cui è titolare l'altro coniuge, il quale da quel vincolo rimane astretto, come i suoi eventuali aventi causa, fino a quando il provvedimento non venga in ipotesi modificato. È dunque giuridicamente corretto, in sede di divisione, tenere conto di tale decurtazione, come si è fatto con la sentenza impugnata, indipendentemente dal fatto che il bene venga attribuito in piena proprietà all'uno o all'altro coniuge (o posto in vendita, nel caso di non frazionabilità in natura del patrimonio comune). L'entità della riduzione è poi questione di merito, sulla quale il sindacato di questa Corte è limitato al riscontro di eventuali vizi della motivazione. Ma la doglianza del ricorrente sul punto difetta completamente di specificità, essendosi egli limitato a lamentare che il diritto in questione è stato "quantificato addirittura nella misura del 30% del valore dell'immobile";

Il secondo motivo di ricorso difetta dell'indispensabile requisito della congruenza con la ratio decidendi posta alla base della sentenza impugnata, nella parte in cui B. M. è stata dichiarata unica proprietaria dei mobili contenuti nell'appartamento di Roma, escluse le sculture. La Corte di appello ha bensì menzionato le vicende del patrimonio immobiliare comune (appartenuto in origine esclusivamente alla moglie e da lei ceduto al marito per la quota di metà durante il matrimonio) e le ragioni della separazione (addebitata nella relativa sentenza a V. B., in quanto autore di "vessazioni, maltrattamenti e prevaricazioni"), ma a queste circostanze ha dato rilievo soltanto

come elementi che avvaloravano l'esito, favorevole alla tesi di B. M., della prova testimoniale (deposizione di V. M.) e di quella documentale (scritture del 22 ottobre 1986 e del 14 marzo 1988 a firma di V. B.) acquisite in ordine alla proprietà dei mobili in questione. Non è dunque vero che la Corte di appello, come lamenta il ricorrente, ha deciso sul punto in base a "una analisi non solo non dovuta ed estranea al giudizio, ma palesemente svolta con palese parzialità di giudizio, a sfavore del Sig. B.". Il terzo motivo di ricorso si risolve in questa doglianza: il giudice di secondo grado ha dato luogo a un "evidente illegittimo squilibrio", facendo decorrere gli interessi sui reciproci crediti di B. M. (per il rimborso di metà delle spese da lei sostenute in via esclusiva per i beni comuni) e di V. B. (per il conguaglio derivante dal minor valore dei beni a lui attribuiti) da due date diverse: rispettivamente quella della domanda e quella della sentenza.

La tesi è infondata, poiché il primo credito era sorto già con l'erogazione delle suddette spese, mentre l'altro è nato soltanto con la pronuncia della sentenza di divisione. Quindi per il periodo intermedio, nel quale essi non coesistevano, esattamente è stato riconosciuto a B. M. il diritto a percepire gli interessi. Il ricorso pertanto va rigettato, con conseguente condanna di V. B. alle spese del giudizio di Cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 150,00 euro, oltre a 2.000,00 euro per onorari.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2004.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 OTT. 2004